



REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE ETICA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

Emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 148/2026 Prot. n. 42138/2026 del 03/02/2026

Entrata in vigore: 19 febbraio 2026

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le regole relative alla composizione e al funzionamento della Commissione Etica (di seguito “Commissione”), istituita ai sensi dell’art. 59 dello Statuto d’Ateneo e nel rispetto dell’art. 2 comma 4 della legge 240/2010.
2. La Commissione vigila sul rispetto e osservanza dei principi ispiratori e delle norme etiche previste dal Codice Etico e di Comportamento dell’Università degli Studi di Ferrara.
3. È fatto obbligo ai membri della Commissione di esercitare le funzioni ad essi assegnate con assiduità ed impegno, nonché in piena e scrupolosa osservanza dei canoni di indipendenza, correttezza, imparzialità e riservatezza.
4. Tutti i termini del presente regolamento declinati al maschile devono intendersi anche nel corrispondente termine di genere femminile.

Articolo 2 - Composizione e durata del mandato

1. La Commissione è costituita da:
 - a) due rappresentanti del personale docente, uno per ogni ruolo, e un rappresentante del personale ricercatore, designati dal Senato Accademico;
 - b) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, designato dal Consiglio del personale tecnico-amministrativo sentito il parere del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) e del Consiglio di Parità, tra tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l’Ateneo;
 - c) un rappresentante della componente studentesca, designato dal Consiglio degli studenti tra coloro che sono iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca e scuole di specializzazione.

2. I soggetti di cui al comma precedente vengono designati sulla base della valutazione dei curricula attestanti l' idoneità a svolgere le funzioni proprie della Commissione.
3. Le attività svolte dalla Commissione sono da considerare, per il personale, attività di servizio a tutti gli effetti.
4. La Commissione è nominata con decreto del Rettore e resta in carica per quattro anni. Il rappresentante della componente studentesca resta in carica per due anni, salvo il mantenimento dei requisiti. I componenti della Commissione non possono essere rinominati consecutivamente.
5. Le dimissioni di un componente della Commissione devono essere presentate al Rettore nonché, in conoscenza, al Presidente e all'Ufficio Coordinamento Contratti e Normativa di Ateneo per consentire di attivare le procedure necessarie alla sostituzione. In caso di dimissioni del Presidente le stesse devono essere presentate al Rettore.
6. I componenti nominati nel corso del quadriennio o del biennio per sostituire i membri dimissionari e/o decaduti cessano dall'incarico alla scadenza del mandato del componente sostituito.
7. Il ruolo di componente della Commissione Etica è incompatibile con l'appartenenza al Collegio di Disciplina dell'Ateneo, all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) di cui all'art. 55-bis del d.lgs. 165/2001 ed alla Commissione disciplinare studenti, nonché con cariche e incarichi a qualsiasi titolo incompatibili con i compiti della Commissione secondo la normativa vigente.
8. Coloro che versino in una situazione di incompatibilità devono, entro i 10 giorni successivi alla designazione e prima della nomina formale, far cessare la condizione ostativa. Qualora permanga la situazione di incompatibilità si dovrà provvedere alla designazione di un nuovo membro. Nel caso in cui la situazione di incompatibilità si verifichi in corso di mandato il membro è tenuto a far cessare entro 10 giorni la condizione ostativa. Ove ciò non si verifichi il componente decadrà dall'incarico e si procederà alla nomina di un sostituto.

Art. 3 - Compiti

1. La Commissione Etica svolge i compiti ed esercita le funzioni ad essa attribuite dal Codice Etico e di Comportamento.
2. La Commissione ha le seguenti funzioni:

- a) istruttorie nell'ambito dell'accertamento delle violazioni del Codice Etico e di Comportamento dell'Università degli Studi di Ferrara;
- b) consultive, di indagine e di controllo in merito all'attuazione ed al rispetto delle regole del Codice Etico e di Comportamento e delle relative prassi interpretative. Per la redazione dei pareri la Commissione può designare, tra i propri componenti, uno o più relatori;
- c) presentazione al Senato Accademico di una relazione annuale in cui dà conto delle questioni emerse e delle decisioni assunte;
- d) presentazione agli organi accademici di eventuali proposte di revisione e/o di integrazione del Codice Etico e di Comportamento.

Articolo 4 - Sede, strumenti e segreteria

1. La Commissione svolge le proprie attività nei locali e con le attrezzature forniti dall'Amministrazione.
2. A supporto della Commissione Etica viene nominato un segretario verbalizzante afferente all'Ufficio Coordinamento Contratti e Normativa di Ateneo, nominato con provvedimento del Direttore Generale. Il segretario ha il compito di:
 - a) partecipare senza diritto di voto alle sedute della Commissione, redigendo i relativi verbali;
 - b) curare la registrazione degli atti e della documentazione, delle relazioni annuali sull'attività, dei pareri e conservarne gli originali;
 - c) predisporre i materiali necessari per l'attività della Commissione;
 - d) trasmettere le comunicazioni ai soggetti interessati a seguito delle deliberazioni della Commissione.

Articolo 5 – Prima seduta e modalità di funzionamento

1. La prima riunione della Commissione è convocata e presieduta dal componente nominato in rappresentanza dei docenti di prima fascia. In tale seduta la Commissione procede alla designazione di Presidente e Vicepresidente, scelti all'interno della Commissione medesima.
2. Il Presidente, o in caso di assenza o impedimento, il Vicepresidente:
 - rappresenta la Commissione;

- convoca, presiede e coordina le sedute e le attività della Commissione;
 - predisporre l'ordine del giorno delle sedute.
3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei componenti.
 4. Ogni componente deve assicurare la personale partecipazione alle riunioni e non può delegare altri. La partecipazione alle sedute può avvenire in presenza o in via telematica.
 5. Le assenze dalle sedute devono essere giustificate mediante comunicazione trasmessa a mezzo e-mail al Presidente e al Segretario.
 6. È causa di decadenza dalla carica:
 - a) la mancata partecipazione, senza giustificazione, a tre sedute consecutive;
 - b) la mancata partecipazione a più del 30% delle sedute nel corso dell'anno solare.
 7. La partecipazione alla Commissione Etica non dà diritto alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Articolo 6 - Procedimento per violazioni del Codice Etico e di Comportamento

1. La Commissione Etica opera in base a segnalazioni non anonime che devono riportare una dettagliata e motivata descrizione dei fatti, degli atti o dei comportamenti di asserita violazione.
2. A seguito della segnalazione presentata alla Commissione ai sensi e per gli effetti del Codice Etico e di Comportamento dell'Ateneo la Commissione deve attivarsi nei tempi e secondo le procedure previste dal Codice medesimo.
3. In caso la Commissione ritenga di avviare il procedimento nei confronti del soggetto segnalato, trasmette allo stesso apposita comunicazione che deve necessariamente contenere:
 - a) l'indicazione nel dettaglio dei fatti segnalati e l'eventuale documentazione su cui si fonda la segnalazione, con modalità idonee a non arrecare pregiudizio alla persona segnalante e nel rispetto della vigente normativa sulla privacy;
 - b) il termine perentorio entro il quale il soggetto ha la possibilità di presentare memorie scritte contenenti le proprie difese e deduzioni;
 - c) l'indicazione della possibilità per il soggetto interessato di richiedere di essere convocato per l'audizione nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio;

- d) l'avviso che la Commissione Etica procederà comunque nei casi di mancata presentazione di memoria scritta nel termine assegnato, non comparizione all'eventuale audizione e mancata richiesta di rinvio nei termini fissati;
 - e) la possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia;
 - f) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - g) la data entro cui deve concludersi il procedimento ed eventuali rimedi esperibili in caso di inerzia;
 - h) la possibilità di accedere agli atti del procedimento e l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli stessi e/o estrarne copia.
4. Prima dell'inizio della seduta in cui è fissata l'eventuale audizione, chi l'ha richiesta può chiedere un solo rinvio, in caso di grave e oggettivo impedimento debitamente documentato.
 5. La Commissione può richiedere:
 - a) l'audizione del soggetto segnalato, del segnalante e/o di altre persone che ritiene informate sui fatti;
 - b) l'accesso alle informazioni, ai documenti amministrativi e ai dati necessari all'espletamento delle proprie attività, nel rispetto delle vigenti normative in materia di riservatezza;
 - c) il supporto di esperti.
 6. Ove ne ricorrano le condizioni, prima di procedere alla verifica della sussistenza delle violazioni la Commissione può effettuare un tentativo di conciliazione tra i soggetti che prendono parte al procedimento.
 7. Il termine del procedimento è fissato in 90 giorni, decorrenti dal giorno in cui viene effettuata la comunicazione di avvio del procedimento. Detto termine può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, nei seguenti casi:
 - qualora la Commissione ravveda la necessità di procedere all'acquisizione di ulteriori atti, documenti o informazioni per motivi istruttori;
 - qualora venga conferito apposito incarico ad un esperto.
 8. Qualora a carico del soggetto segnalato penda o sia instaurato un procedimento penale, per i medesimi fatti per i quali sia già stato avviato nei suoi confronti un procedimento di fronte alla Commissione Etica, quest'ultimo è sospeso e viene ripreso entro i termini di legge dal momento in cui è stata notificato all'Università il provvedimento giudiziale.

9. Qualora la Commissione accerti la sussistenza di violazioni del Codice Etico e di Comportamento dell'Ateneo ne dà notizia al Rettore o al Direttore Generale o, se la violazione si ritiene compiuta dal Rettore, al Decano del corpo accademico, che provvede ai sensi dello Statuto vigente.
10. Qualora la Commissione non accerti alcuna violazione e/o accerti la manifesta infondatezza della segnalazione procede all'archiviazione della stessa e ne dà comunicazione al segnalato e al Rettore.
11. Il procedimento istruttorio presso la Commissione etica è coperto da riservatezza e si svolge nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. In ogni caso, almeno fino al momento della conclusione della procedura, è esclusa qualsiasi forma di accesso a tutti gli atti del procedimento fatti salvi i casi previsti dalla Legge e dal precedente comma 3 lettera h). È altresì esclusa ogni informazione e comunicazione a soggetti diversi dall'autore della segnalazione e dai soggetti interessati, i quali sono a loro volta tenuti al segreto sui relativi contenuti.

Articolo 7 – Attività consultive

1. Qualora venga richiesta alla Commissione Etica la formulazione di un parere in merito all'attuazione ed all'interpretazione del Codice Etico e di Comportamento, la Commissione deve concludere l'attività consultiva, anche eventualmente avvalendosi dell'aiuto di esperti, nel termine massimo di 30 giorni mediante la trasmissione del parere al soggetto richiedente. Detto termine può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni qualora, data la complessità del parere richiesto, la Commissione ravvisi la necessità di svolgere ulteriori attività istruttorie.

Articolo 8 - Supporto di esperti

1. Nello svolgimento delle proprie funzioni, la Commissione può avvalersi di soggetti esperti dotati delle competenze necessarie allo scopo di approfondire specifiche questioni.
2. Tali soggetti sono tenuti al rispetto degli obblighi di astensione e di segretezza posti in capo ai componenti della Commissione, nonché allo svolgimento dell'attività loro richiesta entro il termine stabilito.

Articolo 9 - Dovere di astensione e segretezza

1. Ciascun componente della Commissione Etica ha l'obbligo di dichiarare l'insussistenza delle cause di cui all'art. 51 c.p.c.. In particolare, sussiste l'obbligo di astenersi in presenza di:
 - legami di parentela, affinità fino al quarto grado, coniugio o convivenza con il soggetto sottoposto a procedimento;
 - stabili rapporti di collaborazione scientifica o professionale con il soggetto sottoposto a procedimento;
 - grave inimicizia o notorio conflitto personale con il soggetto sottoposto a procedimento;
 - coinvolgimento diretto e/o indiretto nei fatti oggetto di contestazione;
 - ogni altra grave ragione di convenienza.
2. Il componente della Commissione che si trovi, in relazione all'argomento da esaminare, in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, è obbligato a segnalarla al Presidente, ad astenersi dal partecipare sia alla discussione, sia alla votazione e ad allontanarsi dalla seduta.
3. Tutti i componenti della Commissione, nonché il segretario verbalizzante, sono tenuti alla segretezza sui procedimenti e sugli atti connessi alla propria attività.

Articolo 10 - Deliberazioni

1. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in mancanza, del Vicepresidente.
2. Le riunioni della Commissione vengono verbalizzate e il verbale è firmato, anche in formato digitale, dai componenti che hanno preso parte alla seduta. I componenti possono richiedere la verbalizzazione testuale delle loro dichiarazioni.
3. Gli atti della Commissione Etica devono essere motivati.

Articolo 11 - Rapporti tra la Commissione e gli altri organismi dell'Università degli Studi di Ferrara

1. I rapporti tra la Commissione e gli altri organismi dell'Ateneo sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.
2. Le competenze in materia di etica della ricerca, nonché la valutazione dell'eventuale esistenza di condotte lesive dell'integrità e della qualità della ricerca, spettano al Comitato Etico per la ricerca dell'Università degli Studi di Ferrara.

Articolo 12 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento è approvato dal Senato Accademico a maggioranza dei presenti previo parere del Consiglio di Amministrazione ed è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on Line di Ateneo. A partire dal medesimo giorno è disponibile sul sito web istituzionale.
2. Il presente regolamento può essere modificato dal Senato Accademico a maggioranza dei presenti previo parere del Consiglio di Amministrazione.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente Regolamento.
4. Le procedure già avviate proseguono e si concludono secondo il Regolamento della Commissione Etica dell'Università degli Studi di Ferrara previgente all'entrata in vigore del presente Regolamento.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente, allo Statuto, al Codice Etico e di Comportamento e al Codice di condotta per l'integrità della Ricerca.